

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 961 IN DATA 14/04/2011

Oggetto: Mirto S.r.l. – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. - Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 911,40 kW_p, nel Comune di Cerrione - località Magnonevolo.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 14/04/2011.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla Mirto S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 911,40 kW_p, nel Comune di Cerrione – località Magnonevolo, in data 09/02/2011, ns. prot. n. 6681 del 11/02/2011;

Dato atto:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 404 del 18/02/2011 questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di espletare le competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota n. 8015 del 18/02/2011 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società Mirto s.r.l.;
- delle risultanze delle sedute della Conferenza dei Servizi, tenutasi nelle date del 14 marzo 2011 e del 12 aprile 2011;
- delle richieste di integrazioni formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 14067 del 18.03.2011;
- delle integrazioni fornite dal proponente con nota pervenuta il 31/3/2011, ns. prot. n. 16558 del 31.3.2011.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 12/04/2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

- nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 143;
- nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via De Gasperi.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 12.04.2011 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria; Autorizzazioni concesse: nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 143.

Comune di Cerrione: non presente. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;
- nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via De Gasperi.

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: non presente. Parere favorevole scritto con prescrizioni; Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

A.S.L. BI di Biella: non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazione concessa: nessuna.

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione concessa: nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte di:

- Provincia di Biella
- A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "Lavori della Conferenza dei Servizi"), da parte di:

- Comune di Cerrione;
- Ufficio delle Dogane di Biella;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni;
- Regione Piemonte;
- ASL di Biella Dipartimento Prevenzione;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 12/04/2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere dovrà essere effettuata una campagna di sondaggi archeologici finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio danneggiamento, secondo le indicazioni che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie provvederà a fornire.
2. I sondaggi dovranno essere eseguiti attraverso trincee estese a tutta l'area e a cadenza di m. 6 secondo gli allineamenti di posa dell'impianto in progetto, con dimensioni non inferiori al metro di larghezza e per una profondità tale da raggiungere il terreno sterile.
3. I depositi archeologici eventualmente individuati dovranno essere indagati esaustivamente con metodologia stratigrafica e potranno comportare varianti progettuali in caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico da valorizzare in situ.
4. In caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione dei reperti.
5. Dovrà essere trasmessa con congruo anticipo, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, comunicazione del nominativo della ditta incaricata delle verifiche archeologiche, al fine di poter concertare modalità e tempistiche dell'intervento e di predisporre i necessari sopralluoghi.
6. Al termine dei lavori sia ripristinato accuratamente lo stato del suolo procedendo al più presto alle operazioni di semina; e che sia posta particolare attenzione alle rogge, specificatamente per ciò che concerne il sistema irriguo complessivo.
7. Le operazioni di piantumazione della vegetazione, compatibilmente con la stagione e con i lavori in corso, dovranno essere avviate anche prima della chiusura complessiva del cantiere e a partire dalle porzioni di superficie definitivamente escluse, in modo da inserire al più presto elementi di naturalità nell'area coinvolta. Per la siepe prevista si richiede sia valutato l'inserimento di due o più specie autoctone, anche in alternanza al *Laurus Nobilis* previsto.
8. A titolo cautelativo si rimarca che per i pali di fondazione è richiesto l'utilizzo di tipologie che abbiano assoluta reversibilità, escludendo tipologie quali micropali che sono di difficile rimozione, e che sono comunque proposti, tra gli altri, nella relazione geologica.
9. Il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, al Comune di Cerrione ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella
10. L'opera in oggetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei; tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.3.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558.
11. Si raccomanda il puntuale rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive).
12. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'Azienda dovrà tempestivamente provvedere a trasmettere i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi a Enel Distribuzione S.p.A.

13. Il nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale (SP 143) è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario o di un suo delegato, della seguente documentazione presso l'Ufficio Concessioni:
 - marca da bollo di € 14,62;
 - ricevuta di pagamento dell'importo di € 50,00 da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n° 13792130 o a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A – 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Tesoreria – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella, così motivato: rimborso per istruttoria e sopralluogo;
 - ricevuta di pagamento del canone pari a € 187,26 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 13792130 o a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella – così motivato: canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.
14. Le opere in progetto non devono creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale sia in fase di realizzazione che in fase di gestione. Il concessionario è tenuto ad intervenire qualora si evidenziassero problematiche alla sede stradale e relative pertinenze riconducibili alle opere di cui all'oggetto.
15. Non devono essere apportate modifiche al tracciato, riferito alla condotta elettrica in oggetto evidenziata e riportato sull'elaborato tecnico allegato all'istanza;
16. Nella posa della condotta ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom e Fastweb con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione e la nuova condotta elettrica in oggetto evidenziata così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza.
17. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione prodotto in data 02/03/2011 dalla società Mirto rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 3655, registrato a Cossato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella in data 08/02/2011 al n. 292 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
18. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Mirto dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società Mirto.
19. La società Mirto durante i lavori di posa del cavo elettrico, oltre a recepire eventuali indicazioni delle società Telecom e Fastweb, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici ed impianti della rete pubblica di comunicazioni a protezione di questi ultimi preesistenti impianti; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di applicare le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
20. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Mirto di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
21. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti

elettrici , approvato con RD dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta del 12 Ottobre 2010, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 2 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato in data in data 09/02/2011, ns. prot. n. 6681 del 11/02/2011, per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza pari a 911,40 kW_p, nel Comune di Cerrione – località Magnonevolo, alla Mirto s.r.l. con sede legale a Biella, via Trento n. 1.
2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data in data 09/02/2011, ns. prot. n. 6681 del 11/02/2011, per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza pari a 911,40 kW_p, nel Comune di Cerrione – località Magnonevolo, alla Mirto s.r.l. con sede legale a Biella, via Trento n. 1.
3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
 - nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;

- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
 - nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 143;
 - nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via De Gasperi.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
 5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
 6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
 7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
 8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
 10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
 12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
 13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.

14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo e della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 14/04/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre Mirto S.r.l.	
Codice Azienda (codice pratica Folium)	
Codice fiscale n. 03166140156	
Partita IVA n. 00414500025	
Sede legale:	
	Provincia: BIELLA
	CAP 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Trento n. 1</i>
	Tel:
	E-mail: pieroamabili@yahoo.it
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Magnonevolo 911,4 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13882
	Comune: Cerrione
	Località: Magnonevolo
	Indirizzo: ==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ❖ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95; ❖ nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259. ❖ nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 143; ❖ nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via De Gasperi. 	

Mirto s.r.l. – Via Trento n. 1 – 13900 BIELLA

**Allegato A – Impianto fotovoltaico in Comune di Cerrione – Magnonevolo – 911,40 kwp.
Progetto presentato ed integrazioni**

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere dovrà essere effettuata una campagna di sondaggi archeologici finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio danneggiamento, secondo le indicazioni che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie provvederà a fornire.
2. I sondaggi dovranno essere eseguiti attraverso trincee estese a tutta l'area e a cadenza di m. 6 secondo gli allineamenti di posa dell'impianto in progetto, con dimensioni non inferiori al metro di larghezza e per una profondità tale da raggiungere il terreno sterile.
3. I depositi archeologici eventualmente individuati dovranno essere indagati esaustivamente con metodologia stratigrafica e potranno comportare varianti progettuali in caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico da valorizzare in situ.
4. In caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione dei reperti.
5. Dovrà essere trasmessa con congruo anticipo, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, comunicazione del nominativo della ditta incaricata delle verifiche archeologiche, al fine di poter concertare modalità e tempistiche dell'intervento e di predisporre i necessari sopralluoghi.
6. Al termine dei lavori sia ripristinato accuratamente lo stato del suolo procedendo al più presto alle operazioni di semina; e che sia posta particolare attenzione alle rogge, specificatamente per ciò che concerne il sistema irriguo complessivo.
7. Le operazioni di piantumazione della vegetazione, compatibilmente con la stagione e con i lavori in corso, dovranno essere avviate anche prima della chiusura complessiva del cantiere e a partire dalle porzioni di superficie definitivamente escluse, in modo da inserire al più presto elementi di naturalità nell'area coinvolta. Per la siepe prevista si richiede sia valutato l'inserimento di due o più specie autoctone, anche in alternanza al *Laurus Nobilis* previsto.
8. A titolo cautelativo si rimarca che per i pali di fondazione è richiesto l'utilizzo di tipologie che abbiano assoluta reversibilità, escludendo tipologie quali micropali che sono di difficile rimozione, e che sono comunque proposti, tra gli altri, nella relazione geologica.
9. Il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, al Comune di Cerrione ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella
10. L'opera in oggetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei; tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.3.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
11. Si raccomanda il puntuale rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive).
12. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'Azienda dovrà tempestivamente provvedere a trasmettere i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi a Enel Distribuzione S.p.A.
13. Il nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale (SP 143) è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario o di un suo delegato, della seguente documentazione presso l'Ufficio Concessioni:

- marca da bollo di € 14,62;
 - ricevuta di pagamento dell'importo di € 50,00 da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n° 13792130 o a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A – 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Tesoreria – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella, così motivato: rimborso per istruttoria e sopralluogo;
 - ricevuta di pagamento del canone pari a € 187,26 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 13792130 o a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella – così motivato: canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.
14. Le opere in progetto non devono creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale sia in fase di realizzazione che in fase di gestione. Il concessionario è tenuto ad intervenire qualora si evidenziassero problematiche alla sede stradale e relative pertinenze riconducibili alle opere di cui all'oggetto.
 15. Non devono essere apportate modifiche al tracciato, riferito alla condotta elettrica in oggetto evidenziata e riportato sull'elaborato tecnico allegato all'istanza;
 16. Nella posa della condotta ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom e Fastweb con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione e la nuova condotta elettrica in oggetto evidenziata così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza.
 17. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione prodotto in data 02/03/2011 dalla società Mirto rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 3655, registrato a Cossato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella in data 08/02/2011 al n. 292 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
 18. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Mirto dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società Mirto.
 19. La società Mirto durante i lavori di posa del cavo elettrico, oltre a recepire eventuali indicazioni delle società Telecom e Fastweb, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici ed impianti della rete pubblica di comunicazioni a protezione di questi ultimi preesistenti impianti; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di applicare le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
 20. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Mirto di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
 21. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

